

Rettifica del regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 13 giugno 2003)

A pagina 11, articolo 1, paragrafo 2:

anziché: «2. I prodotti elencati nell'allegato I nonché tutti i prodotti di cui alle voci SA 0403 e SA 2208 (ad eccezione della sottovoce SA 2208 20) non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽¹⁾.».

leggi: «2. I prodotti elencati nell'allegato I nonché tutti i prodotti di cui alle voci SA 0403, 1704, 1902, 1905 e SA 2208 (ad eccezione della sottovoce SA 2208 20) e tutti i prodotti di cui alle voci NC 0710 40 00, 0 11 90 30, 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00 non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽¹⁾.».